



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA IVA: 00342960838 - TEL. (0941) 961060 - (0941) 961041

UFFICIO DEL SINDACO

90

3 OTT. 2014

Ordinanza n°..... del

OGGETTO: Rettifica, annullamento e sostituzione in autotutela dell'ordinanza n. 28 del 15 aprile 2014 – sospensione degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 92 del 12 settembre 2013.

IL SINDACO

Premesso:

Che con l'ordinanza n° 92/2013 è stata ordinata la revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato all'interno della palazzina 10 interno 3 di c.da Grazia – Via F. Trassari, già occupato dalla defunta Oliveri Rosalia e, dal suo decesso, detenuto senza titolo da uno degli eredi sig. Olivo Giuseppe nato a Naso il 16/02/1938;

Che con verbale di ricognizione, trasferimento e consegna di immobili, redatto dai rappresentanti dell'Agenzia del Demanio, dell'IACP di Messina e del Comune di Naso in data 01/07/2013, ex comma 6 art. 27 del d.l. 06/12/2011, l'alloggio popolare predetto, è stato trasferito in proprietà al Comune di Naso;

Che a seguito del ricorso incoato dal Sig. Olivo Giuseppe avverso il provvedimento *de quo*, il TAR di Catania con ordinanza n. 932/2013 ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato;

Che con la citata ordinanza cautelare il TAR di Catania ha disposto la fissazione dell'udienza di merito della controversia alla prima udienza pubblica del mese di novembre 2015;

Che per mero errore materiale con provvedimento sindacale n. 28 del 15 aprile 2014 è stata ordinata la revoca (in luogo della sospensione) dell'ordinanza n. 92 del 12 settembre 2013;

Che giusti gli effetti interinali dell'ordinanza cautelare n. 932/2013 del TAR di Catania, in ottemperanza a quanto statuito dal Giudice adito, va disposta la sospensione (e non la revoca) degli effetti dell'ordinanza sindacale n. 92/2013, fino alla definizione del merito della causa incoata al TAR di Catania, con salvezza di ogni statuizione conseguente;

Rilevato, quindi, che per mero errore l'ordinanza sindacale n. 28 del 15 aprile 2014 ha disposto la revoca dell'ordinanza n. 92/2013 in luogo della sospensione degli effetti ad essa connessi, nelle more del giudizio;

Visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del d.lgs. n° 267/00, i quali disciplinano le competenze per l'adozione di ordinanze contigibili ed urgenti;

Vista la L.R. 2/1/1979 n° 1 ed in particolare l'art. 17;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana

DISPONE

La rettifica, annullamento e sostituzione dell'ordinanza sindacale n. 28 del 15 aprile 2014, e per l'effetto, in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 932/2013 – Sez. III Tar Catania

ORDINA

La sospensione dell'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 92 del 12 settembre 2013 fino alla definizione del merito del ricorso incoato dal Sig. Olivo Giuseppe e pendente alla Sezione Distaccata del Tar Catania;

DISPONE

La notifica del presente provvedimento

- Alla Sig. ra Foti Cuzzola Veronica Carola Maria nata a Tortorici il 13/07/1981 residente in c.da Feudo n° 51 – 98074 Naso.
- Al Sig. Olivo Giuseppe nato a Naso il 16/02/1938 residente in Via Generale C.A. Dalla Chiesa, n° 4 – 37059 Zevio (VR).

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Messina
- Alla Stazione Carabinieri di Naso
- All'Area Tecnica
- All'Ufficio di Polizia Municipale
- All'Area Amministrativa

Avverso la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al TAR di Catania entro 60gg.

Ricorso straordinario al Presidente Regione Sicilia entro 120 giorni

I superiori termini decorrono dalla data di notificazione ovvero dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 3 ottobre 2014



Il Sindaco
Avv. Daniele Letizia